



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 L.R. 31/80 TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA PARROCCHIA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DENOMINATA "SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "LUCIA BRASI" - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.

L'anno duemilaventicinque addì primo del mese di settembre in Albano Sant'Alessandro e nella residenza comunale, tra i signori:

- **omissis** a in nome e conto del Comune di Albano S.A. avente sede in Albano S.Alessandro in Piazza Caduti per la Patria, 2, codice fiscale 00684170160 in forza del decreto del Sindaco n. 18 del 31/12/2024;

- **omissis** in nome e conto della Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano, avente sede in Albano S.Alessandro in Piazza Caduti per la Patria, 4, codice fiscale 95013440169 e quindi della Scuola per l'infanzia denominata "Scuola Materna Parrocchiale "LUCIA BRASI",

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr. 100 del 05/08/2025 immediatamente esecutiva;

P R E M E S S O

- Che la scuola materna svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale senza scopo di lucro;
- che la Regione Lombardia, con L.R. 19/2007, integrata con la L.R. 6/2008, riconoscendo la funzione sociale delle scuole per l'infanzia paritarie, ne sostiene l'attività mediante un proprio contributo finanziario integrativo rispetto a quelli statali e comunali;
- che in Albano Sant'Alessandro è presente la scuola per l'Infanzia "SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI", dichiarata Paritaria, sussistendone i requisiti di legge con l'obbligo di perpetuarli pena la perdita di tale qualificazione, con Decreto del Ministero Pubblica Istruzione - Prot. 488-1857 del 28.02.2001;
- che la scuola per l'infanzia in questione è l'unica esistente sul territorio;
- che in data 22-9-2009, Rep. Nr. 182, è stata stipulata una convenzione straordinaria che prevede, a fronte dell'elargizione, da parte del Comune, di un contributo economico a fondo perduto pari ad € 325.000,00 in aggiunta al contributo a fondo perduto di € 542.279,54 in esecuzione della convenzione stipulata in data 25-1-1994, Rep. Nr. 8405, a parziale finanziamento dei lavori di ampliamento, un impegno della Parrocchia, a garantire il funzionamento della scuola nell'immobile, comprensivo dell'ampliamento sopra previsto, adibito a scuola per l'infanzia per venti (20) anni, e quindi sino all'anno 2029 compreso, nella vigenza dei contributi paritari e comunali oltre quanto stabilito nell'art. 8 – lettera b) – della richiamata convenzione che prevede la partecipazione al Consiglio di gestione anche del

Sindaco e di tre rappresentanti del Comune.

CONSIDERATO

- Che la Scuola Materna è autorizzata per la gestione di nr. 9 sezioni e di nr. 1 sezione di nido;
- che vi è collaborazione generale ed economica per il buon funzionamento della Scuola, la sola esistente nel territorio comunale;
- che la legge 28 marzo 2003 nr. 53, all'art. 2 -comma 1- lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione, con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- che le Parti intendono con la presente convenzione raggiungere gli obiettivi di garantire e pianificare la gestione della Scuola e di contenere le rette a carico delle Famiglie, nel rispetto della Legge 10 marzo 2000 nr. 62 sulle norme per la parità scolastica e della legge regionale 20 marzo 1980 nr. 31 e, comunque, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, come sancito dal D.P.R. 8 marzo 1999 nr. 275;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse e considerazioni sopra esposte costituiscono parte integrante della convenzione.

ART. 1 - DURATA – La presente convenzione ha durata di UN ANNO SCOLASTICO con decorrenza dal 1 settembre 2025 e scadenza il 31 agosto 2026.

ART. 2 – IMMOBILE – La Parrocchia garantisce il funzionamento della scuola dell'infanzia "Lucia Brasi" in edificio idoneo sotto il profilo delle norme vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, abbattimento barriere architettoniche, prevenzione incendi e sicurezza.

ART. 3 – CONTRIBUTO REGIONALE - Il contributo regionale erogato ai sensi delle richiamate leggi, è finalizzato al contenimento delle rette a carico degli utenti e dovrà essere richiesto espressamente dalla scuola

ART. 4 – CONTRIBUTO COMUNALE - Il Comune si impegna a sostenere economicamente la Scuola Materna Parrocchiale Lucia Brasi attraverso contributi annuali per tutta la durata della convenzione così articolati:

A) PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:

QUOTA LEGATA AL NUMERO DEGLI ALUNNI - PRO CAPITE: -

€ 600,00 per ogni bambino/a residente frequentante

La quota da erogare è rapportata ai mesi di frequenza scolastica (applicabile nei casi di inizio o cessazione frequenza in corso di anno scolastico).

QUOTA FISSA:

€ 37.500,00 per coprire spese di funzionamento che le sezioni devono sostenere per porre in essere iniziative volte all'ampliamento e arricchimento dell'attività educativa, e altri progetti qualificanti quali: progetti educativi mirati, qualificazione del personale, diminuzione strutturale delle spese gestionali, progetti per l'integrazione di alunni e delle loro famiglie in condizioni di svantaggio socio/culturale, incremento nell'utilizzo di derrate certificate quali "prodotti biologici" e/o "prodotti a Km zero".

B) PER IL NIDO :

QUOTA LEGATA AL NUMERO DEGLI ALUNNI - PRO CAPITE: -

€ 700,00 per ogni bambino/a residente frequentante

Le quote vengono ridimensionate per le frequenze a tempo parziale in proporzione alla retta applicata; La quota da erogare è rapportata ai mesi di frequenza scolastica (applicabile nei casi di inizio o cessazione frequenza in corso di anno scolastico).

QUOTA FISSA

€ 23.000,00 finalizzata al contenimento delle spese gestionali

C) PER IL CRE :

QUOTA LEGATA AL NUMERO DEGLI ALUNNI - PRO CAPITE: -

€ 42,00 per ogni bambino/a residente frequentante

Le quote vengono attribuite solo per i bambini residenti

QUOTA FISSA

€ 6.000,00 finalizzata al contenimento delle spese gestionali

Art. 4-bis: - L'Amministrazione comunale, in aggiunta al contributo di cui all'art. 4, potrà erogare, nel limite di **€ 39.000,00**, un ulteriore contributo finalizzato all'acquisto di attrezzature e arredi necessari per l'attività didattica, o per progetti con finalità educative, purchè l'acquisto e/o il progetto sia stato preventivamente sottoposto ed approvato dall'amministrazione comunale. In caso contrario, la stessa non riconoscerà la spesa.

ART- 5 - MODALITA' E TEMPI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

La **PRIMA RATA** in acconto è liquidata **ENTRO 40 giorni dalla firma della convenzione** e calcolata come segue:

- 40% dell'importo presunto delle somme dovute per la scuola infanzia calcolato sul numero degli alunni iscritti nel singolo anno scolastico
- 100% dell'importo presunto delle somme dovute per il nido calcolato sul numero degli alunni iscritti nel singolo anno scolastico

La **SECONDA RATA** in acconto è liquidata **entro il 31 marzo 2026** e calcolata come segue:

- 30% sull'importo presunto delle somme dovute per la scuola infanzia calcolato sul numero degli alunni iscritti nel singolo anno scolastico

La **TERZA RATA** a saldo è liquidata **entro il 1 settembre 2026** e comunque a ricevimento della documentazione necessaria.

Al fine della liquidazione delle tre rate del contributo assegnato la Scuola dovrà presentare la documentazione qui elencata entro le seguenti date:

- **Entro il 10 agosto 2025 per le PRIME DUE RATE in acconto:**
 - elenco degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2025/2026 corredato dai dati della residenza e della retta applicata;
- **entro il 10 agosto 2026 per la TERZA RATA a saldo:**
 - a) l'elenco degli alunni frequentanti, corredato dai dati della residenza, della retta applicata, della decorrenza della frequenza e dell'eventuale cessazione e dai dati afferenti alle riscossioni delle rette a conclusione dell'anno scolastico;
 - b) l'elenco dei bambini che hanno partecipato al CRE;

- c) rette riscosse per il singolo anno scolastico come da registri contabili;
- d) bilancio preventivo approvato relativo al singolo esercizio e consuntivo approvato relativo all'esercizio precedente.
- e) Pezze giustificative delle spese sostenute nel corso dell'anno a rendiconto delle quote fisse.

Le prime due rate vengono erogate in via presuntiva, sulla scorta dei dati relativi agli alunni iscritti per il singolo anno scolastico; il conguaglio-saldo viene effettuato sulla terza rata dietro presentazione, da parte della scuola, della documentazione di cui ai punti precedenti.

L'Amministrazione comunale si impegna a concedere esenzioni/agevolazioni sulle rette della scuola materna sulla scorta di un bando che sarà approvato dalla Giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 6 – DISABILITA' – La scuola, d'intesa con la famiglia e il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria. L'onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle amministrazioni competenti.

ART. 7 – ULTERIORI IMPEGNI DELLA SCUOLA - La scuola per l'infanzia parrocchiale "Lucia Brasi", si impegna:

- a) al mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge 10 marzo 2000, nr. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- b) a favorire la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;
- c) a trasmettere al Comune la costituzione dell'organo collegiale di governo in analogia a quelli previsti dal D.P.R. nr. 416 del 31 maggio 1974 ed in conformità al dettato paritario;
- d) all'attuazione degli orientamenti educativi previsti dalle vigenti normative;
- e) ad accogliere bambini e bambine residenti in Albano .S.A., le cui famiglie accettino il progetto educativo, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione e la lista d'attesa senza discriminazione di sesso, nazionalità, religione, cultura, con particolare attenzione al nucleo familiare a tutela della famiglia; la residenza deve sussistere o alla data dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico (1 settembre); ad esaurimento della lista degli iscritti residenti, compresi quelli della lista d'attesa, in presenza di posti liberi, potranno essere accolti bambini e bambine anche non residenti. Viene garantita l'iscrizione per i non residenti che abbiano già frequentato la scuola per l'infanzia o il nido nell'anno scolastico precedente sino alla conclusione del ciclo scolastico (nido o infanzia);
- f) promuovere la qualificazione e continuità verticale con altri servizi, in particolare con il nido d'infanzia e la scuola primaria del territorio;
- g) ad applicare rette commisurate alla situazione I.S.E.E. del nucleo familiare degli iscritti residenti sulla scorta delle fasce approvate dal Comune, previa delibera dell'Organo di gestione della scuola e comunicazione di esse al Comune;
- h) a farsi carico del mancato introito in caso di applicazione di rette inferiori rispetto a quelle approvate;
- i) ad informare le famiglie in merito all'accesso a contributi erogabili a soggetti privati per il diritto allo studio;
- j) ad utilizzare personale docente fornito di titolo di abilitazione e reperito con le modalità consentite dalla vigente normativa;
- k) ad assicurare la pubblicità dei bilanci e ad inviarne copia degli stessi al Comune (preventivo e consuntivo) ritualmente approvati;
- l) All'apertura della scuola per l'infanzia per sette ore e mezza al giorno per nr. 5 giorni la

settimana, escluse le festività infrasettimanali e le vacanze previste dal calendario scolastico regionale.

m) A costituire, per la scuola per l'infanzia, sezioni con un numero di alunni nel rispetto della normativa vigente con particolare riguardo alle sezioni con alunni disabili o in condizioni di svantaggio.

n) All'apertura del nido per 10 ore al giorno per nr. 5 giorni la settimana, escluse le festività infrasettimanali e le vacanze previste dal calendario scolastico, per nr. 11 mesi, da settembre a luglio compreso. La scuola costituisce sezioni con un numero di bambini non superiore a quello autorizzato garantendo tutto il personale necessario per la gestione come previsto dalle norme vigenti.

o) All'istituzione del servizio di assistenza negli orari pre e post scolastici nel caso in cui le richieste raggiungano almeno otto unità, con facoltà di addebito alle famiglie;

p) All'istituzione del C.R.E. estivo per il mese di luglio di ogni anno con modalità e tariffe da concordare annualmente con l'amministrazione comunale; a tal fine la scuola trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno la relativa documentazione.

q) A provvedere per la frequenza del personale a corsi di formazione e aggiornamento professionale;

r) Ad osservare la normativa vigente dettata per la Scuola paritaria ed ogni altra normativa vigente anche in materia di sicurezza ed assicurazioni obbligatorie;

s) A provvedere obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e per responsabilità civile verso terzi;

t) a trasmettere al Comune le rette ed i regolamenti approvati.

La Parrocchia si impegna, inoltre, a mettere in atto azioni mirate al contenimento dei costi gestionali ivi compresi quelli riferiti al personale ausiliario.

ART. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recidere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione qualora intervengano o sussistano inadempienze, precedentemente comunicate alla Scuola per l'Infanzia, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte della scuola per l'Infanzia.

Art. 9 – CONTROVERSIE - Il controllo del rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, in caso di controversie, è rimesso al giudizio di tre esperti tecnici nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo da designarsi dagli altri due prima nominati o, in caso di mancata nomina entro quindici giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

ART. 10 – RIFERIMENTI GENERALI - Per quanto non previsto dal presente atto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11 – LEGGE REGIONALE - Con la stipula si intendono riportate ed accettate le clausole di cui alla convenzione prevista dalla legge regionale 11 febbraio 1999, nr. 8.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
SCUOLA "LUCIARRASI"
omissis



COMUNE DI ALBANO S.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
omissis

